

Risoluzione n.127674 del 6.7.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) – Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica di “Operatore dei servizi di ricevimento”

Codesta Unione Comuni chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, il soggetto in possesso del diploma di qualifica triennale di “Operatore dei servizi di ricevimento”.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Va sottolineato, infatti, che in ogni caso i termini “commercio”, “preparazione” e “somministrazione” richiamati alla predetta lettera c), sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso quindi andranno effettuate le verifiche dei titoli di studio.

Sulla base delle informazioni fornite, si riscontra che nel piano di studi del corso in questione sono presenti materie quali “Principi di alimentazione”, “Laboratorio servizi di ristorazione – Settore cucina e Settore sala e bar”, a parere della scrivente ritenute abilitanti ai fini della qualificazione in oggetto.

Di conseguenza, stante quanto sopra, si riconosce valido l'attestato di qualifica in discorso, considerato, altresì, che il percorso di studi è triennale.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio